

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Edizione 5 del 2021

Approvato dal CdA di Itea S.p.A. nella seduta del 7 dicembre 2021

Indice

1	Introduzione	3
2	Definizioni	4
3	Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante	8
4	Funzione e adozione del Modello Organizzativo	12
	4.1. Dichiarazione programmatica	12
	4.2. Finalità e descrizione del Modello Organizzativo	12
5	Itea S.p.A.	14
	5.1. La Società	14
	5.2. Tipologia di business e di mercato/Clienti	14
6	Il Sistema Organizzativo	15
	6.1. Il Sistema Organizzativo	15
	6.2. Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità	15
	6.3. Organigramma	16
7	Organismo di Vigilanza (OdV)	20
	7.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	20
	7.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	21
	7.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	22
	7.4 Whistleblowing	23
8	Sistema Disciplinare	25
	8.1 Principi Generali	25
	8.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati	25
	8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	26
	8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	26
	8.5 Misure nei confronti dei Consulenti e Partner	26
	8.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")	26
9	Mappatura rischi potenziali dei Reati Presupposto	27
10	Aggiornamento del Modello Organizzativo	28
11	Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo	28
12	Allegati al Modello Organizzativo	29
13	Appendice 1: Evoluzione del Modello Organizzativo Itea S.p.A.	30

1 Introduzione

Itea S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine e delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha aderito volontariamente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 adottando il Codice Etico ed il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito "Modello").

A seguito dell'introduzione nel corso del 2009 di nuovi reati, il Modello è stato ampiamente rivisto, sia per recepire quanto ulteriormente legiferato sia per essere adeguato a seguito delle evoluzioni organizzative, perseguendo anche l'obiettivo di rafforzare incisivamente il sistema di *Governance*, avendo altresì effettuato una nuova valutazione delle aree a rischio potenziale di commissione dei reati.

Conseguentemente, Itea S.p.A. ha aggiornato il Modello che è composto da una Parte Generale, ove sono stati identificati, a seguito della valutazione dei rischi, la valutazione dei reati potenzialmente commissibili, definendo le linee guida e i criteri di condotta nella gestione dei processi aziendali, e da una Parte Speciale, che identifica il supporto legislativo ai gestori dei processi aziendali che descrive per ogni tipologia di reato le linee guida per la definizione dei Protocolli diretti a regolamentare lo svolgimento delle attività a rischio, nonché le regole dirette alla gestione delle decisioni in relazione ai singoli reati da prevenire identificati dalla mappatura dei rischi di commissione reati.

Itea S.p.A. si impegna al tempestivo aggiornamento qualora si evidenziassero inadeguatezze, anche solo parziali, tali da pregiudicare un'efficace prevenzione dei rischi di commissione reato o qualora intervenissero apprezzabili mutamenti o modifiche al sistema normativo o dell'organizzazione della Società.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del predetto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Amministratore Delegato

2 Definizioni

Corporate Governance: La *Corporate Governance* o Sistema di controllo Interno è l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti, procedure aziendali etc.) che disciplina la gestione dell'impresa stessa. La CG include anche le relazioni tra i vari soggetti coinvolti (gli *stakeholders*) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono gli azionisti (*shareholders*), il management e il Consiglio di Amministrazione.

Attività Sensibile: Fase di un processo in cui sono state identificate attività a rischio di commissione reato.

Codice Etico: Il CE è un codice di comportamento adottato dalle società del Gruppo Sofinter nello svolgimento delle proprie attività e del proprio business. Il Codice assume – come direttive di riferimento – le leggi, le normative le procedure e i protocolli interni della società. Il CE stabilisce pertanto – per tutti i suoi dipendenti, amministratori, organi sociali, collaboratori, fornitori ecc. – le fondamentali regole di comportamento imperniate su principi etici di correttezza, lealtà, trasparenza, onestà e riservatezza e sul rispetto e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella quale l'Impresa si trova ad operare.

Compliance: È la conformità delle attività aziendali alle disposizioni legislative, normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta. La *Compliance* aziendale è quindi un'attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle norme e alle leggi cogenti, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti – le correzioni più opportune.

Consulenti: Soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società, in forza di un contratto di collaborazione professionale.

Dipendenti: Personale dipendente della Società il cui rapporto è regolamentato da contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

D. Lgs. 231/2001: Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 istituisce la responsabilità amministrativa degli Enti per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. È pertanto rivolto a enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Fanno eccezione lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale. È esclusa la responsabilità della società qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi. Il Decreto ha altresì previsto che ciascuna impresa possa non incorrere nell'illecito amministrativo, adottando e facendo rispettare alla propria organizzazione, un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (Modello Organizzativo) e istituendo un Organismo di Vigilanza che attui efficacemente i controlli sul rispetto del Modello.

Persona Giuridica: Si intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri) facendone così un soggetto di diritto.

Ente: Identifica la Società Giuridica e anche le organizzazioni private che non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono, di fatto, persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto, come i partiti politici e i sindacati). Lo stesso dicasi per le organizzazioni pubbliche prive di personalità giuridica ma parti di un Ente Pubblico più ampio, alle quali l'ordinamento riconosce una certa autonomia. Quando l'ordinamento attribuisce ad enti, pur privi di personalità giuridica, un certo grado di autonomia patrimoniale, essi, secondo una diffusa teoria, possono comunque essere considerati soggetti di diritto.

Fattispecie di reati: Tipologia di reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modificazioni che "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Insider Trading: Locuzione anglosassone indicante la pratica illecita di utilizzare informazioni riservate o non ancora divulgate al mercato al fine di compiere operazioni speculative in borsa e, quindi, fare profitti illecitamente nella compravendita di titoli. L'insider trading è vietato ed è disciplinato dalla legge 157/1992 e successive integrazioni o aggiornamenti.

Linee Guida (LG): Le Linee Guida di Confindustria forniscono le Linee Guida che una Impresa può seguire per la costruzione del proprio Modello. Le LG sono preventivamente approvate dal Ministero di Giustizia. Le LG, la cui prima edizione è del 7 marzo 2002; l'edizione aggiornata è stata emessa il 31 marzo 2008.

Modello Organizzativo (MO): Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevede:

- un Codice Etico, quale codice comportamentale adottato dalla Società che, elencando i principi etici, funge da premessa al Modello;
- un organigramma aziendale con l'individuazione della Direzione e dei soggetti in posizione apicale, risultando gli altri sottoposti all'altrui direzione (dipendenti e collaboratori);
- un'analisi del rischio (mediante mappatura dei processi e analisi delle singole aree di rischio, con l'individuazione di cariche e funzioni che dirigono l'attività d'impresa);
- una formulazione di direttive aziendali vincolanti (procedure che individuano attività, responsabilità e relativi controlli);
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che vigila sull'applicazione del Modello;
- l'individuazione e pianificazione delle modalità di controllo preventivo (piani di audit);

- l'individuazione di un sistema disciplinare per le inosservanze del CE e del Modello.

OHSAS 18001: Norma di applicazione volontaria che supporta le aziende a formulare obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.

Organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo di una società, nominato dal CdA, e dotato di poteri di iniziativa e controllo, preposto alla valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle relative procedure/protocolli adottati dalla Società, nonché al controllo dell'efficace funzionamento, dell'osservanza, dell'aggiornamento e della diffusione a tutti gli interessati.

Parte Speciale: Guida di approfondimento, facente parte del Modello Organizzativo, sui reati previsti dal D. Lgs 231/2001 e sulle aree aziendali a rischio potenziale al momento dell'adozione del presente Modello Organizzativo.

Personale: I Dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Procuratori: Persone a cui la Società ha conferito poteri ai fini gestionali; contraggono impegni per la Società con terze parti.

Pubblica Amministrazione (P.A.): la P.A., costituita da enti pubblici, privati concessionari di servizi pubblici, imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'esercizio di una pubblica funzione.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi". In senso estensivo si includono nella nozione di Ente Pubblico e di Pubblico Ufficiale anche enti (e conseguentemente le persone che ne fanno parte) che svolgono servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Aziende Municipalizzate, ecc.), ancorché regolate da norme di diritto privato.

Partner: Controparti contrattuali con le quali la Società intrattiene forme di collaborazione regolate da contratti, quali ad es. fornitori, partner in *joint venture*, in ATI, licenza, agenzia, collaborazione in genere.

Reati: Tipologia di reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Reg. CE 761/01 EMAS: È l'acronimo di *Environmental Management and Audit Scheme*, ovvero "Sistema di Eco-Gestione ed Eco-Audit ambientale".

Rischio/i: La combinazione della probabilità di un evento e delle sue conseguenze. I processi d'impresa sono finalizzati a gestire in modo integrato i rischi e la loro analisi deve essere, per quanto possibile, riferita ad un modello generale dei rischi d'impresa che deve essere dettagliato e personalizzato sulla specifica realtà aziendale. In generale, i rischi più ricorrenti possono essere classificati in rischi gestionali (impegni contrattuali, ecc.), rischi strategici (struttura organizzativa, joint ventures, alleanze, ecc.), rischi finanziari (gestione fiscale, riciclaggio, pagamenti, ecc.) e rischi esterni (leggi e regolamenti, concorrenza, ecc.).

SA 8000: La norma SA 8000 (Social Accountability – Responsabilità Sociale d'Impresa) è uno standard internazionale, elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, che contiene i requisiti sociali di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo. SA 8000 è basata sulle convenzioni dell'ILO, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulle Convenzioni delle Nazioni Unite.

Società: Itea S.p.A.

Soggetti Apicali: soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa.

Stakeholders: Sono tutti quei soggetti "portatori di interessi" che operano di concerto con la Società. Tra questi si individuano i Soci, i Dipendenti e Collaboratori, i Clienti, i Fornitori, i Partners, i Finanziatori, i Concorrenti, lo Stato con le sue Pubbliche Amministrazioni e la collettività in senso lato.

UNI EN ISO 14001: La norma, di applicazione volontaria, è uno strumento internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. La relativa certificazione viene rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando l'affidabilità del SGA (Sistema di Gestione Ambientale) applicato in accordo alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

3 Sintesi del Decreto e Normativa Rilevante

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere nelle sanzioni le persone giuridiche (Società ed Enti).

La responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito. La responsabilità dell'Ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal decreto, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.

La responsabilità dell'Ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente ovvero per favorire l'Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

L'illecito deve inoltre essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- I c.d. "**Apicali**", persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale;
- I c.d. "**Subalterni**" persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che, si segnala, possono anche non coincidere con il personale dipendente.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale» è stabilita una presunzione relativa di responsabilità dell'Ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che – prima della commissione del reato – abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e una serie di provvedimenti specifici idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

I reati presupposto contemplati dal Decreto, sono i seguenti:

Art. 24: *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"* [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020];

Art. 24-bis: *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019];

Art. 24-ter: *"Delitti di criminalità organizzata"* [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];

Art. 25: *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"* [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];

Art. 25-bis: *"Falsità in monete, in carte di debito pubblico, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016];

Art. 25-bis-1: *"Delitti contro l'industria e il commercio"* [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];

Art. 25-ter: *"Reati societari"* [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017];

Art. 25-ter lettera s-bis: *"Corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.) e *"Istigazione alla corruzione tra privati"* (art. 2635 bis c.c.);

Art. 25-quater: *"Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"* [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];

Art. 25-quater-1: *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"* [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];

Art. 25-quinquies: *"Delitti contro la personalità individuale"* [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016];

Art. 25-sexies: *"Reati di Abusi di mercato"* [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];

"Altre fattispecie in materia di abusi di mercato" (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018];

Art. 25-septies: *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"* [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018];

Art. 25-octies: *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];

Art. 25-novies: *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];

Art. 25-decies: *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];

Art. 25-undecies: *"Reati Ambientali"* [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018];

Art. 25-duodecies: *"Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* [articolo aggiunto dal D.Lgs. n.

109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161];

Art. 25-terdecies: "Razzismo e xenofobia" [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018];

Art. 25-quaterdecies: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];

Art. 25-quinquiesdecies: "Reati tributari" [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];

Art. 25-sexiesdecies: "Contrabbando" [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];

L. n. 9 del 2013, art. 12 "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];

Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Reati transnazionali" [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Le ipotesi di reato di cui sopra sono state riprese nella Parte Speciale che è parte integrante del Modello. L'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati, purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Il legislatore, al fine di assicurare uno strumento sanzionatorio "effettivo, proporzionato e dissuasivo", ha stabilito due tipologie principali di sanzioni: pecuniarie ed interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione. Il quantum può variare da un minimo di 25.800,00 Euro ad un massimo di 1.549.000,00 Euro circa, salvo riduzioni.

Le sanzioni interdittive si applicano **in aggiunta** alle sanzioni pecuniarie, possono essere temporanee o definitive e venire applicate anche in via cautelare e possono prevedere:

- 1) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

- 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive, sono previste altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'Ente.

La Società può essere esonerata dalla responsabilità amministrativa (articoli 6 e 7 del Decreto) se:
il soggetto ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (quindi non nell'interesse della Società)

oppure

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento dei reati;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
4. non vi è stata omessa (o insufficiente) vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà quindi aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti.

Tali modelli, per essere idonei a prevenire il rischio della realizzazione degli illeciti, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Prevedere specifici protocolli, ovvero elementi organizzativo/procedurali, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (sistema di poteri e deleghe, iter autorizzativi, procedure operative);
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Provvedere agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 opera anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26 del Decreto). Infatti, la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

4 Funzione e adozione del Modello Organizzativo

4.1 Dichiarazione programmatica

Itea intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società e del Gruppo nel rispetto delle leggi vigenti. A tal fine si è dotata del Codice Etico del Gruppo Sofinter volto a definire i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza. Itea è inoltre sensibile alle aspettative dei propri azionisti in tema di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari ed è consapevole, al fine di assicurare tali condizioni, dell'opportunità di integrare nel proprio sistema di controllo interno un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati, tenendo presenti le prescrizioni del Decreto e le Linee Guida elaborate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, collaboratori esterni, ecc.), affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. Per dare evidenza delle diverse edizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvate nella Società si rimanda all'Appendice "Evoluzione del Modello Organizzativo".

4.2 Finalità e descrizione del Modello Organizzativo

Scopo del Modello Organizzativo è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che ha come obiettivo la prevenzione dei reati mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro procedurizzazione.

Mediante il Modello Organizzativo le società si propongono di perseguire le seguenti principali finalità:

- 1 Prevenire il rischio di commissione dei reati;
- 2 Sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto della Società affinché ogni attività sia caratterizzata da principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle procedure (controllo interno);
- 3 Diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in infrazioni disciplinari adeguatamente sanzionate;
- 4 Ribadire che la Società considera inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge e ai principi etici a cui la Società si ispira.

I punti cardine del Modello Organizzativo sono:

- l'individuazione delle aree/processi di possibile rischio di reato nell'attività aziendale;
- la definizione di un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- la determinazione di una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti e applicando una giusta segregazione delle funzioni;
- l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio di reato;
- l'attribuzione all'OdV del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di proporre l'aggiornamento;
- ai sensi del Decreto – artt. 6 e 7 – la costruzione di un Sistema Disciplinare per la violazione delle regole di condotta del Codice Etico e del Modello a prescindere dal giudizio penale.

5 Itea S.p.A.

5.1 La Società

La Società opera direttamente o attraverso partnership nei mercati di riferimento.

Lo statuto della Società elenca dettagliatamente le attività che costituiscono l'oggetto sociale, il tutto in osservanza delle prescrizioni, limitazioni e divieti previsti e stabiliti dalle disposizioni legislative ed attuative di tempo in tempo vigenti. In sintesi, la Società ha per oggetto la ricerca, lo studio, la progettazione, la costruzione, la commercializzazione, il noleggio e la gestione di tecnologie innovative nel settore ambientale e di impianti e di componenti tecnologici per il recupero e lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti, ivi compresi amianto, armi, munizioni e veicoli in disuso; lo smaltimento di rifiuti e la produzione di energia e calore.

La Società può inoltre operare nei confronti dei propri Clienti tramite Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Joint Venture, Accordi di Collaborazione, Consorzi e altre forme di partnership. Per quanto di sua competenza, la Società si impegna ad applicare a tali Enti il presente Modello Organizzativo ed a comunicarlo ai propri Partner. Essa inoltre si impegna a promuovere l'adozione di analoghi modelli organizzativi nei confronti di eventuali società controllate.

5.2 Tipologia di business e di mercato/Clienti

Il prodotto della Società è principalmente la costruzione di Impianti Isotherm.

I mercati ove Itea principalmente opera sono:

- Italia ed Europa;
- Stati Uniti;
- Sud America;
- Russia;
- Medio/Estremo Oriente.

I Clienti di Itea sono:

- Società *oil&gas*;
- Società farmaceutiche;
- Società chimiche;
- Società petrolchimiche;
- Produttori di energia;
- Società di smaltimento rifiuti industriali ed urbani.

6 Il Sistema Organizzativo

6.1 Il Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico e funzionale (ove necessario) tra ogni settore e ogni livello della Società.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo peculiare della Società garantire una corretta divulgazione ed un'estesa conoscenza delle regole di condotta ivi contenute o previste dal Codice Etico. La Direzione promuove verso tutti i dipendenti la conoscenza delle normative (D. Lgs. 231/01 e seguenti) e la conoscenza del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle Procedure e dei Protocolli adottati e dei loro aggiornamenti nel tempo.

I dipendenti sono tenuti pertanto a conoscere ed osservarne il contenuto del Modello Organizzativo ed a contribuire per la sua concreta attuazione ed al suo effettivo funzionamento. A tal fine la Società gestisce la formazione del personale per mezzo delle funzioni preposte in accordo con l'OdV e con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

La Società prevede di articolare la formazione sui livelli:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società per:
 - Finalità del D. Lgs. 231/01
 - Attività sensibili
 - Modello Organizzativo adottato
 - Protocolli o procedure.
- Altro personale a mezzo nota informativa interna, tramite e-mail ed altri strumenti idonei allo scopo.


6.2 Deleghe di poteri: principi ordinatori e finalità

Il sistema di deleghe applicato in Itea, ha tenuto conto dei principi dettati dal D. Lgs. 231/01 quali:

- La separazione delle funzioni;
- La chiara individuazione delle responsabilità attribuite;
- Le linee di subordinazione gerarchica;
- Necessità di presidio territoriale;
- Il conferimento di poteri autorizzativi e di firma per valori prefissati (importi e condizioni).

Le deleghe assegnate sono limitate prevalentemente ai responsabili gestionali, ai direttori tecnici ed ai responsabili della sicurezza aziendale.

6.3 Organigramma



AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato ha la responsabilità della gestione di Itea S.p.A. e ne detta la politica di sviluppo e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi finanziari, economici, commerciali, produttivi e di qualità, nell'ambito delle deleghe assegnate.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dà esecuzione alle direttive impartite dall'Amministratore Delegato con funzioni gestorie e di rappresentanza della Società, nell'ambito dei poteri allo stesso delegati.

COMMERCIALE e OFFERTE

Realizza gli obiettivi di acquisizione di commesse produttive concordati annualmente con A.D. Si occupa di:

- identificare e sviluppare nuove opportunità di mercato,
- pianificare azioni promozionali presso i potenziali Committenti per acquisire le richieste di offerta e gli inviti alle gare,
- costruire una rete internazionale e mantenere relazioni con i partner locali, i consulenti e gli agenti,
- mantenere contatti continui con gli attuali ed i potenziali Clienti,
- redigere e distribuire all'esterno della Società la documentazione ufficiale di presentazione della società e dei suoi prodotti,
- ricevere e selezionare le richieste di offerta e gli inviti alle gare,
- definire con Ricerca e Sviluppo le caratteristiche di massima dell'impianto in modo che sia idoneo a trattare quanto richiesto dal Cliente,
- redigere le offerte tecniche ed economiche, coinvolgendo Ricerca e Sviluppo e Gestione Commesse, secondo necessità,
- redigere le offerte economiche da inviare ai Clienti, coinvolgendo Gestione Commesse,
- presidiare le contrattazioni con i Clienti, fino al ricevimento dell'ordine,
- eseguire il riesame del contratto, dopo il ricevimento degli ordini,
- esaminare/compilare/negoziare le condizioni contrattuali da proporre al cliente,
- seguire l'evoluzione del processo d'offerta e negoziare la fornitura.

RICERCA, SVILUPPO e BASIC

- Sviluppa l'innovazione e il *know-how* dell'ossicombustione *flameless* in pressione, con particolare riguardo all'evoluzione della legislazione e dello stato dell'arte in campo ambientale,
- ottiene i brevetti,
- collabora con le Università e gli Istituti di Ricerca nazionali ed esteri,
- gestisce l'impianto pilota di Gioia del Colle,
- effettua, in particolare con opportune marce dell'impianto pilota, le prove necessarie a definire le caratteristiche

di massima dell'impianto idoneo per il tipo e la quantità di prodotto che il cliente vuole trattare,

- definisce, collaborando con PROCESSO e UFFICIO TECNICO, il disegno di processo e l'ingegneria di base dell'impianto da fornire al Cliente; in particolare definisce il disegno degli apparecchi caratteristici della tecnologia Itea, in ogni loro dettaglio, inclusa la prescrizione dei controlli e collaudi da effettuare in fase di costruzione e consegna,
- fornisce al cliente i servizi di training, assistenza specialistica ai montaggi, *precommissioning*, commissioning e avviamento e gestisce le relative commesse.

PRODUZIONE

Definisce, collaborando con le funzioni di RICERCA, SVILUPPO e & BASIC, il disegno di processo e l'ingegneria di base dell'impianto da fornire al Cliente ed assiste le funzioni di competenza nello sviluppo, nel procurement, *commissioning* e avviamento dell'impianto.

Funzioni ed Attività Gestite in Outsourcing

AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO GESTIONE

Presidia il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed economiche. Provvede alla corretta gestione finanziaria della Società con particolare attenzione verso le operazioni finanziarie e bancarie. È responsabile di:

- curare lo svolgimento delle attività contabili ed elaborare il bilancio societario da sottoporre agli Amministratori Delegati ed ai Consigli di Amministrazione di Itea S.p.A.,
- assicurare gli adempimenti civilistici e fiscali,
- regolare e coordinare i flussi contabili garantendo la corretta imputazione dei dati contabili,
- gestire le attività per il ciclo attivo e passivo sino all'incasso o al pagamento delle relative fatture,
- acquisire i mezzi finanziari ed il loro razionale utilizzo,
- definire ed analizzare l'architettura finanziaria dei contratti,
- gestire le problematiche valutarie, con particolare riguardo al contenimento del rischio cambi,
- supportare la società di revisione in tutte le attività necessarie alla certificazione dei bilanci delle società,
- emanare procedure, norme e regole di comportamento a livello societario e, ove necessario, di Gruppo per le problematiche di propria competenza; emanare prescrizioni operative al fine di coordinare le attività contabili di Gruppo.

SERVIZIO LEGALE

La Funzione Legale e Contrattualistica ha il compito di fornire servizi di consulenza ed assistenza legale a tutti gli Enti/Funzioni aziendali per le varie questioni legali e per la contrattualistica della Società, garantendo la corretta applicazione delle linee guida della Direzione.

AUDIT

La Funzione *Internal Audit* assicura la correttezza della gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale attraverso la verifica costante dell'efficacia e della validità:

- 1 del sistema di controllo interno aziendale, sia per un adeguato controllo sulla gestione sia per gli aspetti di adeguatezza ed affidabilità del controllo amministrativo-contabile;
- 2 del modello organizzativo di gestione e controllo posto in essere sia per la prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/01, che per assicurare il rispetto di leggi e regolamenti afferenti l'azienda.

INFORMATION TECHNOLOGY

Ha il compito di assicurare che i sistemi di comunicazione, gestione, progettazione, archiviazione, basati su tecnologie informatiche, siano efficienti ed efficaci. È responsabile:

- del buon funzionamento delle procedure informatiche definite aziendalimente con particolare riferimento al sistema gestionale SAP ed al sistema tecnico,
- di gestire l'hardware e il software aziendale compresa la loro manutenzione,
- di curare la sicurezza del sistema informatico.

PERSONALE

È responsabile di:

- supportare la Direzione nelle relazioni con i sindacati, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria, nel rispetto della normativa applicabile,
- gestire il rapporto individuale di lavoro in tutte le sue fasi,
- gestire il processo di selezione ed insediamento delle risorse,
- attuare le politiche di sviluppo definite dalla Direzione,
- gestire le attività di formazione del personale, assicurando l'attuazione dei programmi di formazione e di sviluppo professionale,
- definire e controllare il costo del lavoro ed i piani di budget del personale,
- curare la gestione dei servizi del personale; assicurare tutti gli adempimenti di legge applicabili al rapporto di lavoro.

SERVIZI GENERALI

Ha il compito di provvedere alla corretta gestione e manutenzione degli stabili, impianti e servizi della sede di Gallarate al fine di garantire il buon funzionamento dei luoghi di lavoro; è coinvolto nell'attuazione dei programmi aziendali relativamente ai miglioramenti riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori oltre che in materia ambientale.

7 Organismo di Vigilanza (OdV)

7.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha definito che l'OdV sia composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione; sarà data comunicazione per mezzo di un apposito ordine di servizio. Sarà causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabile per aver commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 ovvero la condanna (o patteggiamento) ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. I componenti dell'OdV, nominati dalla società in base all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 e alle Linee Guida – Confindustria, devono essere individuati in base ai seguenti requisiti:

- Onorabilità e moralità
- Autonomia e Indipendenza
- Professionalità

Onorabilità e moralità

I componenti dell'OdV dovranno presentare dichiarazioni di onorabilità secondo le normative vigenti.

Autonomia e Indipendenza

L'OdV della Società dovrà essere autonomo e indipendente e non dovrà essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo in quanto sarebbe posto in dubbio l'obiettività di giudizio nelle verifiche di comportamento e sull'efficacia del Modello Organizzativo.

Professionalità

L'OdV della Società dovrà avere competenze tecnico / professionali adeguate, per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge questa attività, quali le capacità di analisi e valutazione dei rischi aziendali e delle misure del loro contenimento, dell'individuazione dei punti di debolezza dei processi e delle relative procedure, nonché le metodologie per l'individuazione delle frodi, ecc.

Tali tecniche devono essere applicate sia in via preventiva al fine di adottare le misure più idonee per prevenire con ragionevole certezza la commissione dei reati medesimi, sia a posteriori per accertare il compimento eventuale del reato. Nell'ambito del ruolo ricoperto dai componenti dell'OdV, la società chiede la **continuità d'azione** relativamente alla vigilanza costante sull'efficacia del Modello Organizzativo, sulla continua attuazione ed aggiornamento dello stesso. L'OdV deve inoltre fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello Organizzativo affinché vengano evidenziati eventuali punti di debolezza; il parere consultivo non intacca l'indipendenza e l'obiettività di giudizio negli specifici eventi. L'OdV si potrà avvalere della Funzione *Internal Audit* per effettuare le attività di verifica e controllo previste dal Modello Organizzativo, nonché delle funzioni aziendali che di volta in volta si potranno rendere utili allo svolgimento

delle attività che richiedono contenuti professionali specifici.

L'OdV di Itea potrà coordinarsi con gli OdV delle società del Gruppo Sofinter.

I compiti che l'OdV dovrà svolgere sono:

- a) verificare l'applicazione del Modello Organizzativo relativamente alle diverse tipologie di reato;
- b) valutare e monitorare l'efficacia del Modello Organizzativo relativamente alla sua capacità di prevenire la commissione dei reati;
- c) proporre all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione delle rispettive Società, ove necessario, l'aggiornamento e le modifiche al Modello Organizzativo stesso in relazione alla mutata normativa ed alle mutate condizioni aziendali;
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sul piano operativo l'attività dell'OdV consiste nel:

- definire un piano di intervento di verifiche periodiche mirate alle attività a rischio come definite nel Modello Organizzativo;
- raccogliere e conservare le informazioni rilevanti nel rispetto del Modello Organizzativo, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV;
- condurre le indagini interne necessarie all'accertamento di presunte violazioni portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso delle attività di verifica;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e dell'organizzazione dell'azienda;
- riferire periodicamente, almeno annualmente, all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello Organizzativo.

Al fine della mappatura dei rischi (Matrice Reati 231), il *management* deve segnalare all'OdV eventuali situazioni che espongono la Società a rischio di reato. Al fine di poter svolgere i compiti sopra descritti, l'OdV:

- ha accesso ai documenti aziendali al fine di poter effettuare le verifiche necessarie, senza la preventiva autorizzazione da parte degli uffici di riferimento competenti;
- si può avvalere delle risorse professionali adeguate e disporre delle risorse finanziarie necessarie;
- si può avvalere del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere coinvolte nell'attività di controllo.

L'OdV si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al CdA nella prima seduta utile successiva alla nomina.

7.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Il *reporting* dell'Organismo di Vigilanza viene effettuato nei confronti degli Organi Societari attraverso due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ogni anno l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello Organizzativo

nella Società, richiedendo l'assegnazione di un budget adeguato per lo svolgimento delle attività di vigilanza, da gestire in piena autonomia.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Societari o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito a situazioni specifiche nel funzionamento del Modello Organizzativo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

7.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni funzione aziendale è tenuta ad informare l'Organismo di Vigilanza, relativamente ad ogni fatto o modifica di processo e compiti che sono interessati dal Modello Organizzativo applicato nella Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al riguardo devono essere segnalati, al verificarsi dell'evento:

- comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- variazioni al sistema delle deleghe e/o variazioni delle deleghe assegnate;
- tempestivamente i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli enti aziendali per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali che contengono fatti, atti, eventi ed omissioni inerenti ai reati di cui al Decreto;
- l'attuazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni proposte dall'OdV.

I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione per motivi attinenti alla segnalazione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte di componenti dell'OdV. Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate alla segnalazione.

I componenti dell'OdV, quali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni

non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera

Per il contatto con l'OdV, la Società ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: odv@iteaspa.com.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Direzione Affari Legali della Società

Piazza Buffoni, 3 – 21013 Gallarate (VA).

7.4 Whistleblowing

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto concerne, invece, le novità introdotte dalla Legge n. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) in tema di "Whistleblowing", il modello organizzativo dovrà ora prevedere:

1) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, tali canali garantiscono riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione;

2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità segnalante;

3) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

La legge sul whistleblowing introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Premesso che la Società, in assenza di uno specifico dettato normativo, sino all'avvenuta introduzione della Legge sul whistleblowing, ha sempre posto particolare attenzione alla tematica delle segnalazioni, altresì disciplinando i flussi di informazione, così come previsto nel paragrafo 6.4.2.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, si è resa necessaria l'integrazione del Modello Organizzativo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante che, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, abbia denunciato comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Ciò premesso, la Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing ha integrato la Procedura delle Segnalazioni – Protocollo 06/RU-0/231, che rende edotti i dipendenti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentono di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La procedura adottata dalla Società è volta a regolamentare, incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, decide di farne segnalazione.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza, individuato dalla Società, è il destinatario delle segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta attraverso le modalità indicate al paragrafo 6.4.2: per e-mail, per posta ordinaria, tramite un ulteriore canale informatico, mediante applicativo software che garantisca la riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa.

Saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate nei modi e nei contenuti sopra indicati, laddove tale formalizzazione non risulti possibile.

8 Sistema Disciplinare

8.1 Principi Generali

È essenziale per l'effettività del Modello Organizzativo la costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle regole di condotta aziendali e delle disposizioni contenute nel Modello, comprese la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing ex L. 179/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dall'eventuale esito del giudizio penale, essendo tali regole assunte dalla Società in piena autonomia e prescindono altresì dalle condotte che possono determinare illeciti.

8.2 Sanzioni verso i lavoratori subordinati

Le violazioni alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico della Società sono considerate illeciti disciplinari. Le sanzioni erogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati rientrano tra quelle previste dal Regolamento Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) ed eventuali normative sociali applicabili.

Il presente Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti nel Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda; tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti a seconda della gravità. In particolare, con riferimento all'art. 8 titolo settimo del Contratto Nazionale di Lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione impianti, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e procedure contenute nel presente Modello Organizzativo comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni in proporzione alla gravità dell'infrazione:

- 1) RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA;
- 2) MULTA;
- 3) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE;
- 4) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO;
- 5) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01.

Costituisce, altresì, violazione del Modello il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing ex L. 179/2017 ed eventuali s.m.i. a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione, nonché il comportamento di colui che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

I poteri già conferiti al management aziendale, nei limiti della rispettiva competenza, restano invariati sia per l'accertamento delle infrazioni che per i provvedimenti disciplinari.

Il sistema disciplinare è oggetto di verifiche di validità e di applicazione da parte delle funzioni preposte congiuntamente alla Direzione ed al Responsabile della gestione delle Risorse Umane.

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Nel caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo nell'espletamento di attività sensibili da parte dei Dirigenti, o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e del Codice Etico, nonché della Legge sul whistleblowing e della procedura applicativa, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti applicato, in quanto tali violazioni saranno considerate dalla Società inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Le violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della normativa vigente sul whistleblowing e della procedura applicativa da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci vengono segnalate dall'Organismo di Vigilanza a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i quali provvederanno, per gli opportuni provvedimenti ed iniziative ai sensi di legge, convocando ove necessario l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.5 Misure nei confronti dei Consulenti e Partner

La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di comportamento di cui al Modello Organizzativo e del Codice Etico o la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 viene sanzionata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e, nel caso di inadempimenti gravi, anche con la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento nel caso in cui dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

8.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing e della procedura applicativa al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'OdV nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina dell'intero

9 Mappatura rischi potenziali dei Reati Presupposto

Premessa

Al fine di fornire un quadro coerente si ritiene opportuno fornire la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): “agli effetti della normativa penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi”.

In senso estensivo si include nella nozione di Ente Pubblico e di Pubblico Ufficiale anche enti (e conseguenti persone che ne fanno parte) che svolgono servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Aziende Municipalizzate, ecc.), ancorché regolate da norme di diritto privato.

Si precisa inoltre che alcune funzioni – aree di attività, pur non originando direttamente un rischio di reato, ne possono essere il “braccio attuativo” dell’ipotesi di reato commesso da un’altra Area. Quest’ultima, pur essendo individuata come Area a rischio potenziale, può “contaminare” e rendere “complici” altre aree senza che queste si accorgano di partecipare ad un illecito o fattispecie di reato.

Anche per queste aree d’intervento, le Procedure del Modello Organizzativo prevedono delle verifiche sulla gestione ed organizzazione del processo nella sua interezza.

In particolare si tratta delle seguenti aree:

1. modalità di gestione delle risorse finanziarie (es. sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, che possono comportare flussi finanziari atipici);
2. gestione delle ispezioni (es. D. Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, Inps, ecc. ed eventuali contestazioni che ne derivino);
3. gestione degli adempimenti ordinari (es. pratiche amministrative, gestione del possibile contenzioso giudiziale e stragiudiziale con la p.a.);
4. gestione del processo di emissione degli ordini d’acquisto (processo di approvvigionamento di beni e servizi con riferimento agli acquisti gestiti dalle unità competenti della Società e/o gestiti mediante contratto di servizi, alle fasi del processo relative alla richiesta di approvvigionamento, alla selezione del fornitore e alla stipula del contratto, all’utilizzo e gestione dei contratti, alla revisione dei contratti stipulati);
5. processo di gestione delle utilità con particolare riferimento alla gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
6. processo di approvvigionamento, acquisto e vendita di materie prime e prodotti sul mercato con particolare riferimento alle fasi di selezione della controparte, negoziazione e stipula del contratto;
7. processo di selezione e assunzione delle risorse umane;
8. gestione del processo di approvazione delle fatture per il pagamento;

9. società o enti appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in stati diversi per le seguenti transazioni: (i) Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; (ii) Investimenti infragruppo.

Il risultato dell'analisi dei processi e funzioni, effettuato dalla Società, è la Matrice Reati 231, che evidenzia le attività sensibili di illecito e le responsabilità delle funzioni coinvolte.

La Società ha adottato specifici Protocolli di Controllo e procedure finalizzate ad evitare il compimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, ritenuti potenziali in base all'analisi effettuate dei processi sensibili.

La Matrice Reati è parte integrante del Modello Organizzativo e rappresenta lo strumento che individua le aree e l'intensità del rischio di commissione dei reati previsti dalla norma. Essa rappresenta inoltre lo strumento principale per la realizzazione, la verifica e il miglioramento continuo del Modello Organizzativo coerente con il D. Lgs. e costituisce per l'OdV utile base informativa da cui avviare l'osservazione e l'indagine diretta al miglioramento continuo.

La documentazione relativa alla matrice Reati-Attività sensibili e al modello di misurazione dei rischi e controlli è archiviata presso la Direzione Affari Legali della Società.

10 Aggiornamento del Modello Organizzativo

Le modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello Organizzativo possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato, su incarico dell'Organismo di Vigilanza, può procedere in via autonoma e limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, senza che tali modifiche debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato può adottare o modificare le procedure aziendali e i protocolli di controllo inerenti alle aree aziendali sensibili indicate nel presente Modello e nella Matrice Reati 231, in particolare a seguito di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza relative a inosservanza degli stessi. In ogni caso, il Modello Organizzativo, le procedure e i protocolli di controllo inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati nei seguenti casi:

- qualora intervengano mutamenti rilevanti nel sistema normativo;
- qualora intervengano mutamenti rilevanti nell'assetto societario e/o organizzativo aziendale;
- quando siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni, allo scopo di mantenere l'efficienza del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare lo stato di avanzamento e i risultati dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e delle eventuali modifiche delle procedure e dei protocolli di controllo, informando l'Amministratore Delegato dell'esito di tali attività.

11 Documenti di riferimento per la predisposizione del Modello Organizzativo

- A. Codice Etico di Gruppo
- B. Sistema Qualità: manuale della qualità e procedure
- C. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro
- D. D. Lgs. 231/01
- E. Linee Guida Confindustria

12 Allegati al Modello Organizzativo

Modello Organizzativo – Parte Speciale

Matrice Reati 231 – Attività aziendali sensibili

Protocolli di Controllo

Manuale Anti-Corruzione

13 Appendice 1: Evoluzione del Modello Organizzativo Itea S.p.A.

DATA	DESCRIZIONE
11 giugno 2009	Modello Organizzativo / Edizione 1 – Prima emissione
8 Luglio 2011	Modello Organizzativo / Edizione 2 Recepisce le normative relative ai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-novies e art. 25-decies del D. Lgs. 231/01).
28 Ottobre 2004	<i>Codice Etico / EDIZIONE 1</i>
27 Marzo 2013	<i>Codice Etico/ EDIZIONE 2</i>
15 Ottobre 2014	Modello Organizzativo / Edizione 3 Recepisce le normative relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Reati Ambientali (ex art. 25-undecies) • Impiego dei lavoratori privi di permesso di soggiorno (ex art. 25-duodecies)
1 Dicembre 2017	<i>Codice Etico/ EDIZIONE 3</i>
21 Febbraio 2019	<i>Codice Etico/ EDIZIONE 4</i>
25 Maggio 2018	Modello Organizzativo / Edizione 4 Recepisce le normative relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento reati 231: introduzione autoriciclaggio Art. 25-octies; Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia; L. n. 9 del 2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. - Riviste definizioni; introduzione della definizione di pubblico ufficiale. - Nuovo organigramma; - Integrazione compiti dell'OdV e adozione da parte dell'OdV di un proprio Regolamento di funzionamento. - Modifiche Reporting dell'OdV e flussi informativi verso l'OdV; - Integrazione misure nei confronti dei Dirigenti; - Introduzione Mappatura rischi potenziali dei reati presupposto; - Introduzione Aggiornamento del Modello Organizzativo; - Integrazione Allegati del Modello
7 dicembre 2021	Modello Organizzativo / EDIZIONE 5 Recepisce: le nuove normative in materia di D. Lgs. 231/01: <ul style="list-style-type: none"> - Art. 25-ter lettera s-bis: "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.); - Art. 25-quaterdecies: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]; - Art. 25-quinquiesdecies: "Reati tributari" [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]; - Art. 25- sexiesdecies: "Contrabbando" [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]; - Nuove fattispecie di reati fiscali, tra le quali i delitti di: dichiarazione

	<p>infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false e contrabbando, e dall'attuazione della c.d. Direttiva PIF n. 1371/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 5 Luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale";</p> <ul style="list-style-type: none"> - le variazioni dell'organizzazione aziendale; - 7.4 Whistleblowing: la tutela da parte della Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. - 8.6 Misure applicabili ai destinatari delle segnalazioni ("Whistleblowing")
--	--

Il presente **Modello Organizzativo – Edizione 5** è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 7 dicembre 2021 e sostituisce le precedenti edizioni.

ELENCO REATI 231

AGGIORNAMENTO AL 7 dicembre 2021

<u>Riferimento normativo</u>	<u>Reato</u>	<u>Sanzioni pecuniarie (quote)</u>	<u>Sanzioni interdittive</u>					<u>Note</u>
			<u>Interdizione dall'esercizio dell'attività</u>	<u>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni</u>	<u>Divieto di contrarre con la P.A.</u>	<u>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca</u>	<u>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</u>	
Art. 24								
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture								
<i>Sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità</i>								
Art. 316 bis Cod. penale	Malversazione a danno dello Stato	MIN 100 – MAX 600			X	X	X	
Art. 316 ter Cod. penale	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	MIN 100 – MAX 600			X	X	X	
Art. 640, comma 2 n. 1 Cod. penale	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 – MAX 600			X	X	X	
Art. 640 bis Cod. penale	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MIN 100 – MAX 600			X	X	X	
Art. 640 ter Cod. penale	Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico	MIN 100 – MAX 600			X	X	X	
Art. 356 Cod. penale	Frode nelle pubbliche forniture	MIN 100 – MAX 500			X	X	X	
Art. 2 L. 23/12/1986, n. 898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	MIN 100 – MAX 500			X	X	X	
Art. 24 bis								
Delitti informatici e trattamento illecito di dati <i>[articolo introdotto dall'art. 7 della L. 48/2008]</i>								
Art. 491 bis Cod. penale	Falsità dei documenti informatici	MIN 100 – MAX 400			X	X	X	
Art. 615 ter Cod. penale	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	MIN 100 – MAX 500	X	X			X	

Art. 615 quater Cod. penale	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	MIN 100 – MAX 300		×			×	
Art. 615 quinquies Cod. penale	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	MIN 100 – MAX 300		×			×	
Art. 617 quater Cod. penale	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 617 quinquies Cod. penale	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 635 bis Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 635 ter Cod. penale	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 635 quater Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 635 quinquies Cod. penale	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	MIN 100 – MAX 500	×	×			×	
Art. 640 quinquies Cod. penale	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	MIN 100 – MAX 400			×	×	×	

art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	MAX 00			×	×	×	
---	---	--------	--	--	---	---	---	--

Art. 24 ter

Delitti di criminalità organizzata

[articolo introdotto dall'art. 2, comma 29 della L. 94/2009]

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 416, comma 6 Cod. penale	Associazione per Delinquere	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 416, escluso comma 6	Associazione per delinquere	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 416 bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso anche straniera	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 416 ter Cod. penale	Scambio elettorale politico-mafioso	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 630 Cod. penale	Sequestro di persona a scopo di estorsione	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 Cod. proc. penale	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	

Art. 25

Peculato, concussione,, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

[rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lettera a), legge n. 190 del 2012]

Le sanzioni interdittive previste sono ridotte a MIN 24 – MAX 48 quando il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ossia sottoposte alla direzione o alla vigilanza di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 (persone incaricate di pubblico servizio) e 322 bis (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)								
Art. 317 Cod. penale	Concussione	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 318 Cod. penale	Corruzione per l'esercizio della funzione	MIN 100 – MAX 200						
Art. 319 Cod. penale	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	MIN 200 – MAX 600	×	×	×	×	×	
Art. 319 bis Cod. Penale	Circostanze aggravanti	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 319 ter, comma 1 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 200 – MAX 600	×	×	×	×	×	
Art. 319 ter, comma 2 Cod. penale	Corruzione in atti giudiziari	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 319 quater Cod. penale	Induzione indebita a dare o promettere utilità	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 320 Cod. penale	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 318)	MIN 200 – MAX 600						
Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 319 e 319 ter)	MIN 200 – MAX 600						
Art. 321 Cod. penale	Pene per il corruttore (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 317, 319 bis, 319 ter comma 2)	MIN 300 – MAX 800						
Art. 322, comma 1 e 3 Cod. penale	Istigazione alla Corruzione	MIN 100 – MAX 200						
Art. 322, comma 2 e 4 Cod. penale	Istigazione alla corruzione	MIN 200 – MAX 600	×	×	×	×	×	
Art. 322 bis Cod. penale	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	

	parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – applicazione delle disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma							
Art. 346 bis Cod. Penale	Traffico di influenze illecite	MIN 100 – MAX 200						
Art. 314 Cod. Penale	Peculato (limitatamente al primo comma)	MAX 200	×	×	×	×	×	
Art. 316 Cod. Penale	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	MAX 200	×	×	×	×	×	
Art. 323 Cod. Penale	Abuso d'ufficio	MAX 200	×	×	×	×	×	
Art. 25 bis								
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di segno e riconoscimento								
<i>[articolo introdotto dalla L. 409/2001 come modificato dall'art. 15, comma 7 della L. 99/2009]</i>								
Art. 453 Cod. penale	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 454 Cod. penale	Alterazione di monete	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 455 Cod. penale	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	Sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453 e 454
Art. 457 Cod. penale	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	MIN 100 – MAX 200						
Art. 459 Cod. penale	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	MIN 100 – MAX 528	×	×	×	×	×	

Art. 460 Cod. penale	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 461 Cod. penale	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 464, comma 1 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 – MAX 300						
Art. 464, comma 2 Cod. penale	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	MIN 100 – MAX 200						
Art. 473 Cod. penale	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 474 Cod. penale	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	

Art. 25 bis 1

Delitti contro l'industria e il commercio

[articolo introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009]

Art. 513 Cod. penale	Turbata libertà dell'industria o del commercio	MIN 100 – MAX 500						
Art. 513 bis Cod. penale	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	MIN 100 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 514 Cod. penale	Frodi contro le industrie nazionali	MIN 100 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 515 Cod. penale	Frode nell'esercizio del commercio	MIN 100 – MAX 500						
Art. 516 Cod. penale	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	MIN 100 – MAX 500						
Art. 517 Cod. penale	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MIN 100 – MAX 500						
Art. 517 ter Cod. penale	Fabbricazione e commercio di beni	MIN 100 – MAX 500						

	realizzati usurpando titoli di proprietà industriale							
Art. 517 quater Cod. penale	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	MIN 100 – MAX 500						
Art. 25 ter Reati societari <i>[articolo introdotto dall'art. 3 D. Lgs. 61/2002 e modificato dall'art. 12, comma 1 L. 69/2015]</i>								
Se, in seguito alla commissione dei reati indicati dal comma 1 del presente articolo, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo								
Art. 2621 Cod. civ.	False comunicazioni sociali	MIN 200 – MAX 400						
Art. 2621-bis Cod. civ.	False comunicazioni sociali in società non quotate / Fatti di lieve entità	MIN 100 – MAX 200						
Art. 2622 Cod. civ.	False comunicazioni sociali delle società quotate	MIN 400 – MAX 600						
Art. 2623, comma 1 Cod. civ.	Contravvenzione di falso in prospetto	MIN 100 – MAX 300						
Art. 2623, comma 2 Cod. civ.	Delitto di falso in prospetto	MIN 200 – MAX 300						
Art. 2624, comma 1 Cod. civ.	Contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	MIN 100 – MAX 300						
Art. 2624, comma 2 Cod. civ.	Delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	MIN 200 – MAX 400						
Art. 2625, comma 2 Cod. civ.	Impedito controllo	MIN 100 – MAX 180						
Art. 2626 Cod. civ.	Indebita restituzione dei conferimenti	MIN 100 – MAX 180						
Art. 2627 Cod. civ.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	MIN 100 – MAX 130						
Art. 2628 Cod. civ.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	MIN 100 – MAX 180						

Art. 2629 Cod. civ.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	MIN 150 – MAX 330						
Art. 2629-bis Cod. civ.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	MIN 200 – MAX 500						
Art. 2632 Cod. civ.	Formazione fittizia del capitale	MIN 100 – MAX 180						
Art. 2633 Cod. civ.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	MIN 150 – MAX 330						
Art. 2635 Cod. civ.	Corruzione tra privati	MIN 400 – MAX 600	×	×	×	×	×	
Art. 2635-bis Cod. Civ.	Istigazione alla corruzione tra privati	MIN 200 – MAX 400	×	×	×	×	×	
Art. 2636 Cod. civ.	Illecita influenza sull'assemblea	MIN 150 – MAX 330						
Art. 2637 Cod. civ.	Aggiotaggio	MIN 200 – MAX 500						
Art. 2638 comma 1 e 2 Cod. civ.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	MIN 200 – MAX 400						

Art. 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
[articolo introdotto dall'art. 3 L. 7/2003]

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

In relazione alla commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano agli enti le seguenti sanzioni:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni		MIN 200 – MAX 700	×	×	×	×	×	
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione NON inferiore a 10 anni o con l'ergastolo		MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	

Art. 25 quater 1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
[articolo introdotto dall'art. 8 L. 7/2006]

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 583 bis Cod. penale	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	MIN 300 – MAX 700	×	×	×	×	×	
-----------------------------	---	-------------------	---	---	---	---	---	--

Art. 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale

[articolo introdotto dall'art. 5 L. 228/2003]

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Art. 600 Cod. penale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 600 bis, comma 1 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 600 bis, comma 2 Cod. penale	Prostituzione minorile	MIN 200 – MAX 700						
Art. 600 ter, comma 1 e 2 Cod. penale	Pornografia minorile	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 600 ter, comma 3 e 4 Cod. penale	Pornografia minorile	MIN 200 – MAX 700						
Art. 600 quater Cod. penale	Detenzione di materiale pornografico	MIN 200 – MAX 700						
Art. 600 quater 1 Cod. penale	Pornografia virtuale	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 600 quinquies Cod. penale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	MIN 300 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 601 Cod. penale	Tratta di persone	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 602 Cod. penale	Acquisto e alienazione di schiavi	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 603-bis Cod. penale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 609-undecies Cod. penale	Adescamento di minorenni	MIN 200 – MAX 700						

Art. 25 sexies

Abusi di mercato

[articolo introdotto dall'art. 9 L. 62/2005]

Se in seguito alla commissione dei reati previsti dal presente articolo, l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte l'entità di tale profitto o prodotto								
Parte V, titolo I-bis, capo II Testo Unico D. Lgs. 58/1998	Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	MIN 400 – MAX 1000						
Art. 25 septies								
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro <i>[articolo introdotto dall'art. 9 L. 123/2007 e sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 81/2008]</i>								
Art. 589 Cod. penale commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 D. Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 123/2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	MIN 1000 – MAX 1000	✘	✘	✘	✘	✘	Si applica per le seguenti tipologie di aziende: 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Art. 589 Cod. penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	MIN 250 – MAX 500	✘	✘	✘	✘	✘	Si applica per aziende diverse da quelle di cui sopra

Art. 590, comma 3 Cod. penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose	MIN 100 – MAX 250	×	×	×	×	×	<p>Articolo 583 Cod. penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso</p>
Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio <i>[articolo introdotto dall'art. 63 D. Lgs. 231/2007]</i>								
Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 648 Cod. penale	Ricettazione	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-bis	Riciclaggio	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	

Cod. penale								
Art. 648-bis Cod. penale	Riciclaggio	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 648-ter Cod. penale	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
Art. 648-ter 1 Cod. penale	Autoriciclaggio	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
Art. 648-ter 1 Cod. penale	Autoriciclaggio	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo

Art. 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

[articolo introdotto dall'art. 15, comma 7 L. 99/2009]

Artt. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
--	---	-------------------	---	---	---	---	---	--

Art. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[articolo introdotto dall'art. 4. L. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]

Art. 377-bis Cod. penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MIN 100 – MAX 500						
-----------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Art. 25 undecies

Reati ambientali

[articolo introdotto dall'art. 4. L. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]

Art. 452 bis Cod. penale	Inquinamento ambientale	MIN 250 – MAX 600	✘	✘	✘	✘	✘	
Art. 452 quater Cod. penale	Disastro ambientale	MIN 400 – MAX 800	✘	✘	✘	✘	✘	
Art. 452 quinquies Cod. penale	Delitti colposi contro l'ambiente	MIN 200 – MAX 500						
Art. 452 sexies Cod. penale	Traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività	MIN 250 – MAX 600						
Art. 452 octies Cod. penale	Delitti associativi aggravanti	MIN 300 – MAX 1000						
Art. 727 bis Cod. penale	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	MIN 100 – MAX 250						
Art. 733 bis Cod. penale	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	MIN 150 – MAX 250						
Art. 137, comma 2 D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	MIN 200 – MAX 300	✘	✘	✘	✘	✘	
Art. 137, comma 3 D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	MIN 150 – MAX 250						
Art. 137 comma 5 primo periodo D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	MIN 150 – MAX 250	✘	✘	✘	✘	✘	
Art. 137 comma 5 secondo periodo D. Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	MIN 200 – MAX 300						
Art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06	Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	MIN 200 – MAX 300	✘	✘	✘	✘	✘	
Art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06	Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	MIN 150 – MAX 250						

Art. 187 D. Lgs. 152/06	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	MIN 150 – MAX 250						
Art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/06	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	MIN 100 – MAX 250						
Art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06	Discarica non autorizzata	MIN 150 – MAX 300	×	×	×	×	×	
Art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06	Miscelazione di rifiuti	MIN 150 – MAX 250						
Art. 256 comma 6 D. Lgs. 152/06	Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi	MIN 100 – MAX 250						
Art. 257 comma 1 D. Lgs. 152/06	Bonifica dei siti	MIN 100 – MAX 250						
Art. 257 comma 2 D. Lgs. 152/06	Bonifica dei siti da sostanze pericolose	MIN 150 – MAX 250						
Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	MIN 150 – MAX 250						
Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti	MIN 150 – MAX 250						
Art. 260 comma 1 D. Lgs. 152/06 ora Art. 452 quaterdecies Cod. penale	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	MIN 300 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 260 comma 2 D. Lgs. 152/06 ora Art. 452 quaterdecies Cod. penale	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	MIN 400 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 260 bis comma 6, 7 e 8 primo periodo D. Lgs. 152/06	Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti	MIN 150 – MAX 250						
Art. 260 bis comma 8 secondo periodo D. Lgs. 152/06	Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti	MIN 200 – MAX 300						
Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06)	Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	MIN 100 – MAX 250						
Art. 1 comma 1 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio	MIN 100 – MAX 250						

	internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione							
Art. 1 comma 2 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 150 – MAX 250						
Art. 2 comma 1 e 2 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 – MAX 250						
Art. 6 comma 4 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 – MAX 250						
Art. 3 bis comma 1 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	MIN 100 – MAX 500						
Art. 3 comma 6 L. 549/93	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	MIN 150 – MAX 250						
Art. 8 comma 1 e 2 D. Lgs. 202/07	Inquinamento doloso provocato da navi	MIN 150 – MAX 300	×	×	×	×	×	
Art. 9 comma 1 D. Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	MIN 100 – MAX 250						

Art. 9 comma 2 D. Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	MIN 150 – MAX 250	×	×	×	×	×	
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <i>[articolo introdotto dall'art. 4 L. 116/2009 come sostituito dall'art. 2 D. Lgs. 121/2011]</i>								
Art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/98	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	MIN 100 – MAX 200*						* entro il limite di 150.000 Euro
Art. 12, comma 3, 3- bis e 3-ter, del testo unico di cui al D. Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 12 comma 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	MIN 100 – MAX 200	×	×	×	×	×	
Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia <i>[articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 2017 approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 e convertita con L. 167/2017]</i>								
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3								
Art. 3, comma 3 bis L. 654/1975 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604 bis Cod. penale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 21/2018)	Razzismo e Xenofobia Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	MIN 200 – MAX 800	×	×	×	×	×	
Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati								
Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Frode in competizioni sportive	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse	MIN 100 – MAX 500	×	×	×	×	×	
Art. 25 quinquiesdecies								

Reati tributari

[articolo introdotto dall'art. 39 del Decreto legge 124/2019]

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati nel presente articolo, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Art. 2 comma 1 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 – MAX 500			×	×	×	
Art. 2 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 – MAX 400			×	×	×	
Art. 3 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	MIN 100 – MAX 500			×	×	×	
Art. 8 comma 1 D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 – MAX 500			×	×	×	
Art. 8 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	MIN 100 – MAX 400			×	×	×	
Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	MIN 100 – MAX 400			×	×	×	
Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	MIN 100 – MAX 400			×	×	×	
Art. 4 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele	MAX 300			×	×	×	
Art. 5 D. Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione	MAX 400			×	×	×	
Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000	Indebita compensazione	MAX 400			×	×	×	
Art. 25 sexiesdecies (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)								
D.P.R. 43/1973 dagli artt. 282 a 301	Contrabbando	MAX 200			×	×	×	
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146, art. 10)								
Art. 377 bis Cod. penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni	MIN 100 – MAX 500						

	mendaci all' autorità giudiziaria							
Art. 378 Cod. penale	Favoreggiamento personale	MIN 100 – MAX 500						
Art. 416 Cod. penale	Associazione per delinquere	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 416 bis Cod. penale	Associazione di tipo mafioso	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 291 quater Cod. penale	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	MIN 400 – MAX 1000	×	×	×	×	×	
Art. 74 DPR 309/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	MIN 400 – MAX 1000						
Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 Cod. penale	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	MIN 200 – MAX 1000	×	×	×	×	×	

Art. 9 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila [valore in Euro 258,23 ndr] ad un massimo di lire tre milioni [valore in Euro 1.549,37 ndr].

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 17 Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18 Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19 Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20 Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21 Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22 Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23 Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Art. 26 Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 27 Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.